

Codice A2202B

D.D. 1 dicembre 2025, n. 1646

Legge n. 184/1983 e s.m.i. L.R. n. 7/2018, art. 12. Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 12-693 del 17/12/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Calabria per lo svolgimento delle attività in materia di adozioni internazionali di durata biennale. Accertamento della somma complessiva di euro 40.000,00 sul capitolo di entrata 27814 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027...



ATTO DD 1646/A22000/2025

DEL 01/12/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Legge n. 184/1983 e s.m.i. L.R. n. 7/2018, art. 12. Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 12-693 del 17/12/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Calabria per lo svolgimento delle attività in materia di adozioni internazionali di durata biennale. Accertamento della somma complessiva di euro 40.000,00 sul capitolo di entrata 27814 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026 e 2027, nei confronti della Regione Calabria (codice versante n. 104409).

Premesso che la Direzione regionale Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n. 32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

considerato che, a seguito dell'assunzione di appositi provvedimenti deliberativi e della sottoscrizione di convenzioni con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, le Regioni Lazio e Calabria, si è instaurata nel corso degli anni una proficua collaborazione che ha consentito di realizzare in

sinergia iniziative finalizzate alla tutela dei minori in difficoltà e ha permesso alle coppie ivi residenti di usufruire dei servizi garantiti dal Servizio regionale per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale;

richiamate in particolare per quanto riguarda la collaborazione con la Regione Calabria la determinazione della Direzione Welfare della Regione Piemonte n.1589/A22000/2024 del 19/11/2024 e il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare - Settore 11 della Regione Calabria n. 14698 del 16/10/2024, che hanno disposto l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali per l'anno 2025 con scadenza al 31/12/2025;

tenuto conto che la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n.12-693 del 17/12/2019 ha approvato uno schema tipo di convenzione, che regola la collaborazione fra la Regione Piemonte e le Regioni interessate a consentire alle coppie aspiranti all'adozione ivi residenti di avvalersi del Servizio per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale, definendo in particolare gli impegni a carico delle Regioni interessate e i relativi oneri, demandando al Direttore della Direzione regionale competente di apportare le integrazioni tecniche ed ogni altro atto necessario per l'adattamento alle specificità delle singole amministrazioni regionali;

preso atto che la Regione Calabria ha manifestato interesse a proseguire nella collaborazione già avviata e che tra le due amministrazioni regionali è intercorsa una corrispondenza che ha portato alla definizione di uno schema di convenzione, di durata biennale, approvato dalla Regione Calabria con decreto dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare – U.O.A.- Assistenza socio-sanitaria e socio assistenziale - programmazione e integrazione socio sanitaria - n. 17136 del 19/11/2025;

ravvisata pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione che regola la collaborazione per gli anni 2026 e 2027 la collaborazione fra la Regione Piemonte e la Regione Calabria al fine di consentire alle coppie calabresi di avvalersi del Servizio per le adozioni internazionali del Piemonte per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale secondo quanto previsto nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che in relazione ai criteri stabiliti con la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n.12-693 del 17/12/2019 la Regione Calabria verserà alla Regione Piemonte una somma forfetaria annuale di € 20.000,00, essendo il numero di coppie calabresi che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso di un minore straniero inferiore a 100, secondo i dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali nel 2017;

precisato che, ai sensi dell'art. 5 della suddetta convenzione, tale somma verrà versata con una erogazione iniziale dell'80% e del 20% a saldo, a seguito della presentazione, da parte della Regione Piemonte, di una relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione da predisporre sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Regione Calabria;

preso atto che con decreto dirigenziale del Dipartimento Salute e Welfare – U.O.A.- Assistenza socio-sanitaria e socio assistenziale - programmazione e integrazione socio sanitaria - n. 17136 del 19/11/2025 la Regione Calabria, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della suddetta convenzione, ha assunto a favore della Regione Piemonte - Servizio regionale per le adozioni internazionali i seguenti impegni di spesa:

- annualità 2026 euro 20.000,00 impegno n. 893/2026;
- annualità 2027 euro 20.000,00 impegno n. 499/2027;

ritenuto quindi di accertare, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011 s.m.i. e relativo Allegato 4/2, la somma complessiva di € 40.000,00 sul capitolo d'entrata n. 27814 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità, di cui euro 20.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 20.000,00 nell'annualità 2027, nei confronti della Regione Calabria (codice versante n. 104409), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto altresì che le coppie calabresi che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno i costi per i servizi all'estero e per gli adempimenti post adottivi alla Regione Piemonte secondo gli importi e i criteri di cui alla D.G.R n. 16-2831 del 25/01/2016 che verranno introitati con apposti provvedimenti amministrativi sul capitolo di entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione", integrata dalla D.G.R n. 83-7989 del 18/12/2023 "Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati

A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. 11-739/2025/XII del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 Maggio 2025, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

- di approvare lo schema di convenzione che regola per le annualità 2026 e 2027 la collaborazione fra la Regione Piemonte e la Regione Calabria per lo svolgimento delle attività in materia di adozioni internazionali secondo quanto previsto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che in relazione ai criteri stabiliti con la D.G.R. n.12-693 del 17/12/2019 la Regione Calabria verserà alla Regione Piemonte una somma forfetaria annuale di € 20.000,00 con una erogazione iniziale dell'80% e del 20% a saldo, a seguito della presentazione, da parte della Regione Piemonte, di una relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione che verrà predisposta sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla Regione Calabria;
- di accertare, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs n. 118/2011 s.m.i. e relativo Allegato 4/2, la somma complessiva di € 40.000,00 sul capitolo d'entrata n. 27814 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità, di cui euro 20.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 20.000,00 nell'annualità 2027 nei confronti della Regione Calabria (codice versante n. 104409), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le coppie calabresi che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno i costi per i servizi all'estero e per gli adempimenti post adottivi alla Regione Piemonte secondo gli importi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 che verranno introitati con appositi provvedimenti amministrativi sul capitolo di entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E LA REGIONE PIEMONTE (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 s.m.i.) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 3 DELLA LEGGE 31.12.1998 N. 476 RECANTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI".

TRA

La Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340793 - con sede in Viale Europa, Località Germaneto Catanzaro, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare,

E

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Piemonte, 1 rappresentata dal Direttore regionale al Welfare,

Premesso che

- a) in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n.30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:
 - svolgere pratiche di adozione internazionale;
 - realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
 - fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;
- b) con deliberazione n. 10/2013/AE/EST/TER del 17/09/2013, la Commissione per le adozioni internazionali, sostituendo precedenti deliberazioni, ha autorizzato l'ARAI a svolgere le attività di cui alla legge n. 184/1983 e s.m.i nell'ambito delle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lazio e Calabria;

- c) in attuazione di quanto disposto con l'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29.06.2018, la Direzione regionale Welfare della Regione Piemonte esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;
- d) la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto la relativa sostituzione nell'Albo degli Enti autorizzati e il passaggio al Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;
- e) a seguito dell'assunzione di appositi provvedimenti deliberativi e della sottoscrizione di convenzioni a far data dal 2014 è stata avviata nell'ambito della tutela dei minori in difficoltà una proficua collaborazione fra la Regione Calabria e la Regione Piemonte. Con la stipula dell'ultima convenzione di durata annuale fino al 31/12/2025, approvata dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 14698 del 16/10/2024 e dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Welfare n. 1589/A22000/2024 del 19/11/2024, è stato possibile continuare ad effettuare attività a supporto delle coppie adottive e della cittadinanza con l'organizzazione di seminari per la costruzione di una cultura dell'accoglienza.

In particolare, nel corso degli anni si è consolidato un percorso di collaborazione che ha consentito alla Regione Calabria di usufruire, unitamente ad alcune regioni italiane, dei servizi qualificati del Servizio pubblico per le adozioni internazionali. Questo è stato considerato sia dai servizi territoriali che dalle famiglie un valore aggiunto ed un'ulteriore possibilità per le famiglie, desiderose di adottare, di rivolgersi al servizio pubblico in grado di garantire il sostegno e l'accompagnamento necessari in un percorso così delicato e complesso. Con la sottoscrizione dell'ultima convenzione relativa all'annualità 2025 è stato possibile continuare ad effettuare:

- attività a supporto delle coppie adottive con: colloqui informativi e di orientamento all'adozione per le coppie che stavano maturando il desiderio di adottare, attività formative sui temi trasversali all'adozione o specifici per il paese di provenienza, accoglienza e colloqui informativi e di approfondimento sulla condizione psicosociale dei bambini provenienti da altri paesi, gruppi dell'attesa, momenti conviviali per favorire la socializzazione tra le famiglie, colloqui individuali per il supporto alla preparazione dei documenti e della partenza per il paese.
- attività a supporto della cittadinanza con l'organizzazione di seminari informativi per la costruzione di una cultura dell'accoglienza attraverso eventi con testimonianze di genitori e ragazzi con una storia di adozione, seminari informativi;

- f) il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, per le funzioni assunte in merito all'adozione di minori stranieri, può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi per i servizi resi in Italia, in quanto servizio prestato da un ente pubblico, una opportunità di scelta per le coppie residenti in Calabria che presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;
- g) si ritiene opportuno continuare ad offrire alle coppie residenti in Calabria la possibilità di scegliere, per realizzare l'adozione di un minore straniero, il Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- h) visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con cui si stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i) vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento Salute e Welfare, UOA "Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale – Programmazione e integrazione socio-sanitaria" – prot. n. 864919 del 12/11/2025 con cui l'amministrazione regionale manifesta la volontà di proseguire nella collaborazione instaurata nell'ambito delle adozioni internazionali;
- j) vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n.12-693 del 17/12/2019 "Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R n.7/2018, art. 12. Approvazione nuovo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le Regioni Italiane interessate ad attivare una collaborazione in tema di adozione di minori stranieri";

Tutto ciò premesso, la Regione Calabria e la Regione Piemonte concordano quanto segue.

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione.

Con la presente Convenzione le Parti concordano che, a favore delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, residenti nel territorio della regione Calabria, in possesso del decreto di idoneità rilasciato dalle competenti autorità giudiziarie minorili, la Regione Calabria svolgerà in Italia le funzioni di assistenza sociale, psicologica e psicopedagogica ai sensi della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, e la Regione Piemonte garantirà i servizi di cui all'art. 31, comma 3, della legge n. 184/1983 s.m.i, ed ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato.

ARTICOLO 2

Compiti della Regione Calabria

La Regione Calabria si impegna a:

- 1) mettere a disposizione del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, in via diretta o con altre modalità conformi alla normativa vigente, il personale necessario esperto in campo sociale, psicologico e psicopedagogico in

possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per realizzare tutte le attività così come descritte nell'Allegato 1) paragrafo A) alla presente Convenzione;

- 2) estendere la collaborazione, ove possibile, alle iniziative intraprese dalle parti nell'ambito dell'adozione internazionale e dei progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà, anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di cooperazione internazionale;
- 3) promuovere la collaborazione tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, gli Uffici regionali e i servizi territoriali della Regione Calabria che si occupano di adozioni e di cooperazione internazionale;
- 4) fornire i locali e luoghi idonei per gli incontri informativi e i colloqui individuali con le coppie, consentendone l'accesso anche al personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

Compiti della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte, attraverso il Servizio regionale per le adozioni internazionali, si impegna:

- a) ad affiancare, con il proprio personale esperto in materia giuridica, sociale e psicologica, il personale di cui all'art. 2, comma 1, messo a disposizione dalla Regione Calabria;
- b) a realizzare tramite il proprio personale le attività per lo svolgimento all'estero delle pratiche di adozione internazionale così come descritte nell'Allegato 1) paragrafo B) della presente convenzione;
- c) ad adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali".

ARTICOLO 4

Monitoraggio dell'attività del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte

La Regione Calabria e la Regione Piemonte effettuano il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione tramite:

- i rappresentanti dei rispettivi Uffici regionali competenti in materia di adozioni nazionali ed internazionali.

- i rappresentanti dei rispettivi Uffici regionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte si impegna a presentare ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte da approvare con apposita deliberazione della Giunta della Regione Piemonte.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

La Regione Calabria si impegna a versare annualmente alla Regione Piemonte la somma di euro 20.000,00 quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 3 della presente Convenzione con la seguente modalità:

- una erogazione iniziale dell'80% e del 20% a saldo, a seguito della presentazione da parte della Regione Piemonte di una relazione finale sulle attività svolte.
- Le coppie calabresi che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno la quota per i servizi resi in Italia alla Regione Calabria. Per quanto attiene ai costi per i servizi all'estero e per gli adempimenti post adottivi, le coppie verseranno le relative quote alla Regione Piemonte.

ARTICOLO 6

Applicazione della disciplina della privacy

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e tali dati verranno utilizzati, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente convenzione.

La Regione Calabria unitamente alle figure professionali, compresi eventuali tirocinanti, che verranno messi a disposizione per le attività di cui alla presente convenzione dalla Regione Calabria sono tenuti al rispetto delle norme di cui al GDPR 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., alla riservatezza e, pertanto, non potranno rilasciare a terzi soggetti estranei, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza in relazione alle attività suddette.

In ragione dell'oggetto della presente Convenzione ed in considerazione del fatto che il personale viene messo a disposizione dalla Regione Calabria, la Regione Calabria viene nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e la Regione Calabria, accetta la designazione a Responsabile del trattamento secondo quanto previsto nell'atto di nomina allegato alla presente convenzione.

ARTICOLO 7

Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata biennale a decorrere dal 1° gennaio 2026 e si rinnoverà previa espressa manifestazione di volontà.

ARTICOLO 8

Modifiche ed integrazioni

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione che dovranno essere concordate in forma scritta.

ARTICOLO 9

Controversie

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- Allegato 1) - A) Servizi di competenza della Regione Calabria con un adeguato supporto da parte Regione Piemonte; B) Servizi di competenza del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) -Regione Piemonte.
- Allegato 2) Informativa privacy;
- Allegato 3) Nomina Responsabile del trattamento.

PER LA REGIONE
CALABRIA
Il Dirigente Generale
Dipartimento Salute e Welfare

(documento firmato digitalmente)

PER LA REGIONE
PIEMONTE
Il Direttore regionale
al Welfare

(documento firmato digitalmente)

A) Servizi di competenza della Regione Calabria con un adeguato supporto da parte Regione Piemonte.

Il servizio pubblico della Regione Calabria svolge a favore delle coppie ivi residenti tutte quelle attività afferenti ai servizi resi in Italia, quali:

1. Incontri informativi (destinati alle coppie che sono in procinto di ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale e che non hanno ancora individuato l'Ente cui conferire l'incarico) volti a descrivere gli scopi e gli obiettivi dell'adozione internazionale, i compiti degli Enti Autorizzati, le attività del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), gli strumenti di formazione e sostegno alle coppie.
2. Incontri di approfondimento propedeutici al conferimento di incarico (per piccoli gruppi di coppie che hanno già ottenuto il decreto di idoneità): corsi di preparazione all'adozione internazionale focalizzati sulle caratteristiche dei singoli Paesi in cui opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI).
3. Incontri individuali volti ad approfondire ed esaminare più specificatamente la situazione individuale delle singole coppie.
4. Verifica dei documenti e formazione del fascicolo della coppia necessario per presentare l'istanza di adozione alla competente autorità all'Esteri.
5. Predisposizione della documentazione psico-sociale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio, con eventuale relazione aggiuntiva redatta dal servizio pubblico della Regione Calabria e/o dal personale del Servizio Regionale.
6. Incontri formativi di gruppo, specifici per ogni Continente, a favore delle coppie già depositate all'Esteri e che sono in attesa di una proposta di abbinamento, ed altresì momenti formativi su tematiche di vario tipo che accompagnano il tempo dell'attesa.
7. Incontri individuali per la presentazione della proposta di abbinamento con il bambino adottando e per la sottoscrizione dei consensi.
8. Incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'Esteri.
9. Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni e predisposizione di un progetto di sostegno.
10. Incontri post-adottivi, in collaborazione con i servizi del territorio, e predisposizione dei follow-up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva alle scadenze

prestabilite all'Autorità estera competente, e di ogni altro documento richiesto dal Paese.

11. Incontri/Seminari per il sostegno post-adoattivo (individuali e attraverso piccoli gruppi), realizzati in collaborazione con i servizi pubblici territoriali e gli Enti Autorizzati aventi sede legale e/o operativa in Calabria.
12. Incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero).
13. Collaborazione all'attività di progettazione per la realizzazione di iniziative volte alla promozione della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi ove intende operare oppure opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), d'intesa con gli Uffici competenti per la cooperazione nella Regione Calabria e in collaborazione con la CAI e gli altri Enti Autorizzati con sede legale e/o operativa nella medesima Regione.

B) Servizi di competenza del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) -Regione Piemonte.

I servizi di seguito elencati vengono mantenuti in capo al Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI) - Regione Piemonte:

1. Gestione dei rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali per la realizzazione delle procedure adottive.
2. Mantenimento dei rapporti con le Autorità straniere e con i referenti all'Estero.
3. Conferimento d'incarico della coppia e scelta del Paese straniero ove depositare la propria disponibilità all'adozione.
4. Verifica, traduzione e invio del fascicolo dei coniugi nel Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale.
5. Contatti con il referente del Servizio Regionale nel Paese per il costante aggiornamento sulla procedura.
6. Acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'Autorità estera per gli adottandi (c.d. "proposta di abbinamento"), traduzione e trasmissione della documentazione al personale della Regione Calabria che effettuerà la proposta.
7. Invio, nel Paese d'origine, del consenso/diniego della coppia circa la proposta di abbinamento.

8. Coordinamento generale dei viaggi delle coppie nei Paesi e assistenza in loco attraverso la referente del SRAI -Regione Piemonte nel Paese d'origine.
9. Svolgimento della pratica avanti alla Commissione per le adozioni internazionali necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana del Paese.
10. Supervisione al servizio pubblico della Regione Calabria rispetto alla stesura delle relazioni di follow-up, traduzione e trasmissione nel Paese delle suddette relazioni, unitamente ai certificati richiesti dalle Autorità estere.
11. Certificazione del periodo di permanenza all'Estero della coppia (finalizzato all'ottenimento del congedo di maternità) e delle spese sostenute durante l'intero iter adottivo.
12. Realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi stranieri volti a promuovere la tutela dell'infanzia e una corretta cultura dell'accoglienza.

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679**

I dati personali forniti alla Direzione regionale Welfare - Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. I dati personali riferiti all'ente contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle attività inerenti la convenzione per la tutela dei minori e le adozioni internazionali, per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge; tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte - Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali.
- II. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale".
- V. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte.
- VI. I dati personali riferiti all'ente contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
Nell'ambito della convenzione inerente le attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - altre autorità e/o amministrazioni pubbliche anche straniere per l'adempimento di ogni obbligo di legge.
- VII. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- VIII. I dati personali sono conservati per il periodo di dieci anni.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Per presa visione
Regione Calabria
Il Dirigente generale

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 3)

La Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare - viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice e dell'art. 28 del GDPR.

Il Responsabile al trattamento dei dati personali individuato con il presente atto di nomina deve, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nell'ambito della convenzione per lo svolgimento dell'attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali:

- 1) svolgere le attività oggetto della convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR 2016/679 ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;
- 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nella convenzione e in accordo con il Titolare (anche con PLA – Privacy Level Assessment – ovvero atti successivi ed integrativi del presente atto). Di tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal Titolare;
- 3) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- 4) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto della convenzione verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
- 5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Titolare qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione/atto o nei suoi atti successivi ed integrativi;
- 6) coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito delle attività oggetto della convenzione, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata della convenzione, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice privacy e da 12 a 22 del GDPR,
 - in materia di notifica delle violazioni all'autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- 7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;

- 8) di informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- 9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- 10) restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto della convenzione sulla base delle istruzioni del Titolare (es. formato).

Data

Regione Piemonte
Il Direttore regionale
al Welfare

(documento firmato digitalmente)

Per accettazione
Regione Calabria
Il Dirigente generale

(documento firmato digitalmente)